CAMERA DEI DEPUTATI N. **2928**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRIBAUDO, BERRUTO, BOLDRINI, DI BIASE, FORATTINI, FORNARO, GHIO, LAI, MALAVASI, MARINO, PANDOLFO, PORTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, ROGGIANI, SCARPA, SCOTTO, SERRACCHIANI

Disposizioni per la tutela e l'assistenza delle vittime dei reati di riduzione in schiavitù, tratta di persone e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che ne denunciano gli autori, e per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari

Presentata il 12 maggio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Secondo i dati dell'ultimo rapporto dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativo all'anno 2023, le unità di lavoro irregolari sono 3.132.000, in crescita di oltre 145.000 unità rispetto al 2022. Anche il tasso di irregolarità, calcolato come incidenza percentuale delle unità di lavoro irregolari sul totale, dopo cinque anni di calo consecutivo è risultato in aumento attestandosi nel 2023 al 12,7 per cento (nel 2022 era 12,5 per cento). Quest'ultimo dato ci ricorda come il ricorso al lavoro irregolare da parte di imprese e famiglie sia purtroppo una caratteristica strutturale del mercato del lavoro italiano, riguardando più di un lavoratore su dieci.

L'incremento della percentuale di lavoro irregolare non comporta solamente un danno alla finanza pubblica, dunque all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ma anche alle tantissime attività produttive e di terziario, a quelle imprese artigianali e commerciali che, spesso, subiscono la concorrenza sleale di chi sfrutta il fattore lavoro pagando salari da fame e non garantendo alcuna tutela. I lavoratori in nero, infatti, non essendo sottoposti al prelievo previdenziale, a quello assicurativo e a quello fiscale consentono alle imprese nelle quali prestano servizio – o a loro stessi, se operano sul mercato come falsi lavoratori

autonomi – di beneficiare di un costo del lavoro molto inferiore e, conseguentemente, di praticare un prezzo finale artificiosamente basso sul prodotto o sul servizio fornito.

Non è possibile sottovalutare le condizioni a cui i lavoratori irregolari sono sottoposti: spesso queste persone si vedono negati i diritti fondamentali e le più elementari tutele in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, trovandosi in situazioni estreme, di schiavitù, con altissime probabilità di essere sfruttati dalle mafie, anche in ragione del fatto che parte di questo fenomeno è controllata da organizzazioni criminali. A livello territoriale, sono le regioni del Mezzogiorno a essere maggiormente interessate dal lavoro nero: nel 2020, ultimo anno per cui sono disponibili questi dati, il peso del sommerso dovuto all'impiego di lavoratori irregolari è particolarmente elevato in Calabria (8,3 per cento del valore aggiunto), Campania (6,9 per cento) e Sicilia (6,6 per cento), con una media della quota di valore aggiunto generato dall'impiego di lavoro irregolare delle regioni meridionali pari al 6,5 per cento; le quote più contenute sono quelle osservate in Lombardia (3 per cento), Veneto (3,1 per cento), Friuli-Venezia Giulia (3,2 per cento) e nella Provincia autonoma di Bolzano-Bozen (3,3 per cento). Molti di questi lavoratori e di queste lavoratrici, specie stranieri, sono peraltro coinvolti in fenomeni di « tratta interna » a scopo di sfruttamento lavorativo.

In queste condizioni, gli incidenti e le malattie professionali rischiano di essere altamente frequenti. Sebbene non ci sia una correlazione lineare, è evidente che nelle regioni dove c'è più lavoro nero il rischio di infortuni e di morti sul lavoro è molto più elevato. Purtroppo, le statistiche ufficiali faticano a dimostrarlo poiché, dove dilaga l'economia sommersa, le persone che si infortunano non denunciano l'accaduto o, quando sono costrette a farlo, dichiarano il falso per non arrecare danno ai « caporali » o a coloro che li hanno ingaggiati irregolarmente. Anche per questi motivi, la lotta contro gli infortuni e le morti sul lavoro va intensificata.

Far emergere il lavoro irregolare è prioritario e per poterlo fare dobbiamo offrire degli strumenti certi a chi vuole denunciare la situazione di sfruttamento in cui si trova. Spesso la denuncia non viene presentata perché le lavoratrici e i lavoratori coinvolti sono deboli, non hanno alternative, e subiscono il ricatto di chi impone loro condizioni di lavoro indegne di un Paese come l'Italia. Per questo è indispensabile istituire un programma che preveda assistenza, protezione, garanzia del reddito e reinserimento sociale e lavorativo per chi ha il coraggio di denunciare il lavoro irregolare e sommerso. L'articolo 1 della presente proposta di legge definisce il suo ambito di applicazione, identificando i reati di sfruttamento lavorativo che si intende contrastare. L'articolo 2 prevede le modalità di adesione al programma di protezione, assistenza e tutela. L'articolo 3 stabilisce le finalità e le caratteristiche del programma di protezione coordinato dalla prefettura e dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal coordinamento ispettorati territoriali del lavoro della Regione Siciliana, dai servizi provinciali competenti in materia di lavoro delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo il coinvolgimento di associazioni, organizzazioni sindacali ed enti del Terzo settore, enti locali eventualmente associati o consorziati, esperti, docenti, ricercatori, magistrati a riposo con comprovata esperienza. Tra i benefìci previsti dal programma, oltre ad assistenza, protezione, formazione e alloggio, è compreso un sostegno economico mensile, pari all'importo mensile massimo della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI). L'articolo 4 prevede, per le imprese che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato i beneficiari del programma, un esonero contributivo aggiuntivo, finanziato a valere sul fondo istituito presso l'INPS. L'articolo 5 contiene una clausola di salvaguardia, che fa salva l'applicazione dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di ogni altra disposizione vigente che preveda misure di protezione, assistenza o sostegno in favore delle vittime di reato. L'articolo 6 reca infine le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina la tutela e l'assistenza sanitaria, legale, lavorativa e abitativa delle vittime dei delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 603-*bis* del codice penale che denunciano gli autori di tali reati, o che collaborano con l'autorità giudiziaria rendendo dichiarazioni utili all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei soggetti responsabili o al sequestro di beni, denaro o altre utilità derivanti dalle predette attività delittuose.

2. Le vittime dei delitti di cui al comma 1 che sporgono denuncia o che, nel corso delle indagini preliminari, sono identificate come persone informate sui fatti, vengono informate, in una lingua per esse comprensibile, da parte dell'autorità giudiziaria, degli organi di polizia e degli organi di vigilanza, anche con il supporto e la collaborazione di associazioni, organizzazioni sindacali ed enti del Terzo settore, dei diritti loro riconosciuti dalla presente legge. È altresì garantito in loro favore un servizio di orientamento legale, anche ai fini dell'accesso agli strumenti di tutela giurisdizionale e amministrativa previsti dalla normativa vigente. Esse sono inoltre ammesse al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

3. Ai cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea che siano ammessi al programma di cui all'articolo 2 è riconosciuto il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Tale riconoscimento avviene entro novanta giorni dall'inizio delle

indagini preliminari e comunque non oltre la loro conclusione, se anteriore, su richiesta del pubblico ministero, della polizia giudiziaria o dell'Ispettorato nazionale del lavoro alla prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art. 2.

(Adesione al programma di protezione, assistenza e tutela)

1. Le vittime di cui all'articolo 1 possono aderire a un programma di protezione, assistenza e tutela, volto a favorire l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, il superamento delle condizioni di soggezione e di sfruttamento lavorativo e il reinserimento sociale e lavorativo.

2. L'ammissione al programma di cui al comma 1 è disposta dal prefetto competente per territorio, su richiesta dell'interessato o su segnalazione dell'autorità giudiziaria o degli organi di polizia giudiziaria, previa valutazione della sussistenza dei presupposti di cui al medesimo comma 1. Avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

3. Il programma di cui al comma 1 può essere esteso ai familiari conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli altri soggetti esposti a concreto pericolo in conseguenza della collaborazione resa all'autorità giudiziaria.

Art. 3.

(Programma di protezione)

1. Il programma di cui all'articolo 2 è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e prevede:

a) l'istituzione, presso ciascuna prefettura – ufficio territoriale del Governo, in collaborazione con l'Ispettorato nazionale

del lavoro, con gli ispettorati territoriali del lavoro della regione Siciliana e con i servizi provinciali competenti in materia di lavoro delle province autonome di Trento e di Bolzano, di un ufficio per la protezione, l'assistenza e la tutela delle persone di cui all'articolo 2 che coordina gli interventi di organismi pubblici ed enti locali, anche avvalendosi della collaborazione di enti privati, associazioni o consorzi tra enti, organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e organizzazioni di volontariato, esperti, docenti, ricercatori, magistrati collocati a riposo con comprovata esperienza in materia, per l'attuazione del programma di protezione attraverso una rete integrata di assistenza:

1) sociale, sanitaria e psicologica, in particolare per le donne vittime di sfruttamento sessuale;

2) abitativa, al fine di favorire l'accesso ai bandi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale; per i cittadini stranieri, il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi della presente legge costituisce titolo idoneo ai fini della partecipazione ai medesimi bandi;

3) lavorativa, anche mediante percorsi di formazione certificata nonché di formazione in materia di salute e sicurezza e di conoscenza dei diritti sindacali, finalizzati al reinserimento lavorativo, anche attraverso l'esonero contributivo di cui all'articolo 4;

b) la predisposizione, da parte di ciascuna prefettura – ufficio territoriale del Governo, in collaborazione con l'Ispettorato nazionale del lavoro, con gli ispettorati territoriali del lavoro della Regione Siciliana, con i servizi provinciali competenti in materia di lavoro delle province autonome di Trento e di Bolzano, di programmi individuali o collettivi di protezione, assistenza e tutela delle persone di cui all'articolo 2, mediante accordi o convenzioni con l'autorità giudiziaria, amministrazioni pubbliche, organi di polizia, associazioni, organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ed enti del Terzo settore, enti locali eventual-

mente associati o consorziati, esperti, docenti, ricercatori, magistrati collocati a riposo con comprovata esperienza in materia. Tali programmi tengono conto dell'eventuale condizione di vittima dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone o sfruttamento sessuale o lavorativo, ai sensi della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, e del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, della persona beneficiaria del programma di protezione di cui all'articolo 2, assicurando il coordinamento con gli strumenti di assistenza e protezione previsti dalla normativa vigente;

c) il coordinamento operativo finalizzato a garantire tempestiva assistenza sanitaria e legale, ospitalità abitativa temporanea presso strutture riservate o altre strutture idonee allo scopo nonché tutela sindacale alle persone di cui all'articolo 2, mediante il coinvolgimento delle amministrazioni competenti e di associazioni, organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ed enti del Terzo settore, enti locali eventualmente associati o consorziati, esperti, docenti, ricercatori e magistrati collocati a riposo con comprovata esperienza in materia;

d) le modalità di attuazione dei percorsi di emersione dei rapporti di lavoro irregolari nonché di reinserimento sociale e lavorativo delle persone di cui all'articolo 2;

e) l'erogazione, in favore delle persone di cui all'articolo 2, di un sostegno economico mensile, corrispondente alla misura massima della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti di cui alla lettera *d)* e comunque per non oltre ventiquattro mesi dalla data di adesione al programma di cui all'articolo 2. Qualora con la vittima convivano figli minori, tale importo è incrementato di 400 euro mensili per ciascun figlio; le medesime misure possono essere riconosciute a beneficio dei familiari am-

messi al programma che abbiano cessato l'attività lavorativa in conseguenza dell'adesione allo stesso;

f) l'istituzione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di un fondo destinato al sostegno delle vittime di sfruttamento lavorativo, anche ai fini del finanziamento dell'esonero contributivo di cui all'articolo 4 e del recupero delle retribuzioni non corrisposte a causa dello sfruttamento stesso;

g) la previsione, per le persone di cui all'articolo 2, di percorsi di regolarizzazione e di formazione professionale nonché di avviamento all'attività di impresa, anche mediante la collaborazione con organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, enti privati o del Terzo settore.

Art. 4.

(Esonero contributivo per l'assunzione dei beneficiari del programma di protezione)

1. Alle imprese che assumono i soggetti beneficiari del programma di cui all'articolo 2 possono essere riconosciuti, per un periodo massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data dell'assunzione, cinque punti percentuali di esonero aggiuntivo dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 2.000 euro annui per ciascun lavoratore assunto. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, ed è riproporzionato in caso di rapporto a tempo parziale o di durata inferiore all'anno. Esso è cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro e nel rispetto della nor-

mativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'esonero di cui al comma 1, le procedure per la presentazione delle domande, le modalità di verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti, nonché le disposizioni necessarie al monitoraggio degli oneri. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al riconoscimento dell'esonero secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nel limite delle risorse disponibili.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 8,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 16,4 milioni di euro per l'anno 2027 e in 24,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f)*.

Art. 5.

(Clausola di salvaguardia)

1. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché di ogni altra disposizione vigente che preveda misure di protezione, assistenza o sostegno in favore delle vittime di reato.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, a 58,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 64,4 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, let-

tera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai programmi di protezione già avviati alla data del 31 dicembre 2028 continuano ad applicarsi le disposizioni della presente legge fino alla loro conclusione e comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di ammissione al programma, nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f)*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0196350